TERMINI E CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. Introduzione

1.1 Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito "Condizioni") hanno lo scopo di definire i termini e le condizioni contrattuali applicabili a tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati da OMCA PLANTS SRL (di seguito "OMCA") da parte di fornitori terzi (di seguito "Fornitore"). Esse stabiliscono i diritti e le responsabilità delle parti in merito a ciascun ordine di acquisto emesso da OMCA e formalmente accettato dal Fornitore.

1.2 Applicabilità e prevalenza delle Condizioni

Le presenti Condizioni si applicano a tutte le transazioni tra OMCA e il Fornitore, inclusi, ma non limitati a:

- La fornitura di materiali, componenti, e prodotti finiti;
- La prestazione di servizi tecnici, manutenzione e assistenza;
- La consegna di macchinari, attrezzature, e strumenti destinati a usi industriali specifici, quali applicazioni nel settore chimico e farmaceutico.

Le presenti Condizioni prevalgono su qualsiasi condizione o termine proposto da OMCA, a meno che tali condizioni o termini non siano espressamente accettati per iscritto da OMCA. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e qualsiasi altra documentazione del Fornitore, le Condizioni di OMCA saranno quelle vincolanti, salvo diverso accordo scritto e firmato da entrambe le parti.

1.3 Validità ed efficacia

Le presenti Condizioni sono valide fino a revoca o modifica formale da parte di OMCA. Qualsiasi variazione o modifica sarà comunicata per iscritto al Fornitore e sarà efficace solo per gli ordini emessi successivamente alla data della comunicazione di modifica. Le Condizioni si applicano anche a tutte le transazioni future tra le parti, a meno che non siano sostituite da nuove condizioni comunicate da OMCA.

1.4 Esclusioni e modifiche

Eventuali deroghe a singole clausole delle presenti Condizioni sono consentite solo tramite accordo scritto e approvato da entrambe le parti. L'accettazione da parte del Fornitore di ordini emessi da OMCA implica automaticamente l'accettazione integrale delle presenti Condizioni, fatta eccezione per le modifiche specificatamente concordate.

2. Accettazione ordine d'acquisto

2.1 Modalità di accettazione

L'ordine di acquisto emesso da OMCA sarà considerato vincolante solo dopo l'accettazione scritta da parte del Fornitore. Tale accettazione deve essere comunicata entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, salvo diverso accordo scritto.

L'accettazione può avvenire tramite conferma scritta via e-mail o tramite altri mezzi di comunicazione concordati, e con l'esecuzione dell'ordine, a condizione che il Fornitore informi OMCA dell'inizio dell'attività.

2.2 Ordini non confermati

Gli ordini di acquisto emessi da OMCA e non confermati formalmente dal Fornitore entro il termine stabilito di 8 giorni lavorativi dalla ricezione, saranno considerati decaduti e privi di qualsiasi effetto. In tali casi, OMCA non avrà alcun obbligo nei confronti del Fornitore per quanto riguarda la fornitura di beni o servizi oggetto dell'ordine non confermato.

Qualora il Fornitore intraprenda comunque azioni per l'esecuzione dell'ordine senza previa conferma scritta, OMCA si riserva il diritto di rifiutare la consegna o l'esecuzione del servizio, declinando qualsiasi responsabilità economica. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali costi o danni derivanti dalla produzione, dalla spedizione o dalla prestazione di servizi effettuati senza autorizzazione.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

OMCA si riserva inoltre la facoltà di emettere un nuovo ordine, riformulando le condizioni, nel caso in cui il mancato rispetto del termine di conferma abbia compromesso la pianificazione o le necessità operative.

2.3 Modifiche agli ordini

Qualsiasi modifica apportata dal Fornitore a un ordine già emesso da OMCA, incluse ma non limitate a variazioni di quantità, prezzo, termini di pagamento, tempi di consegna o specifiche tecniche, sarà valida esclusivamente se approvata per iscritto da OMCA. In assenza di tale approvazione scritta, il Fornitore sarà obbligato a rispettare integralmente i termini e le condizioni dell'ordine originario.

OMCA si riserva il diritto di richiedere modifiche a un ordine, inclusi cambiamenti nelle specifiche, nelle quantità o nei tempi di consegna. Il Fornitore è tenuto a notificare tempestivamente OMCA, entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, circa eventuali impatti sui costi, sui tempi di consegna o su altri aspetti contrattuali. Tali modifiche saranno considerate accettate solo dopo un accordo scritto tra le parti. Eventuali ritardi o costi aggiuntivi derivanti da modifiche richieste dal Fornitore e non preventivamente concordate saranno a carico esclusivo del Fornitore.

Se le modifiche richieste da OMCA non possono essere implementate dal Fornitore, questi è tenuto a fornire una motivazione scritta entro 3 giorni lavorativi. OMCA, in tali circostanze, si riserva il diritto di annullare l'ordine senza incorrere in alcuna responsabilità economica.

2.4 Validità degli ordini

Gli ordini di acquisto emessi da OMCA sono validi solo se redatti in forma scritta e trasmessi al Fornitore attraverso i canali ufficiali concordati, e-mail, portale digitale, documento cartaceo firmato.

Gli ordini effettuati verbalmente o telefonicamente avranno validità esclusivamente se confermati per iscritto da OMCA tramite i canali ufficiali. Il Fornitore non è autorizzato a procedere con la produzione, spedizione o erogazione di servizi sulla base di ordini verbali o telefonici non formalizzati.

Qualsiasi ordine trasmesso da OMCA e non rifiutato o contestato formalmente dal Fornitore entro8 giorni lavorativi sarà considerato accettato, salvo specifici accordi tra le parti. OMCA si riserva, anche, il diritto di revocare un ordine in qualsiasi momento prima della conferma scritta da parte del Fornitore, senza incorrere in responsabilità economiche. In caso di revoca successiva alla conferma, si applicheranno i termini e le condizioni previsti dal contratto o dagli accordi specifici.

Gli ordini emessi da OMCA rimangono validi fino alla completa esecuzione da parte del Fornitore, salvo diverso accordo scritto. Qualsiasi richiesta di proroga dei termini di validità da parte del Fornitore deve essere comunicata e approvata per iscritto da OMCA.

2.5 Annullamento dell'ordine

OMCA si riserva il diritto di annullare un ordine in qualsiasi momento prima della conferma scritta da parte del Fornitore, senza incorrere in alcuna responsabilità economica o contrattuale. In questo caso, il Fornitore non avrà diritto a rivendicare alcun costo, danno o indennizzo.

Dopo la conferma scritta dell'ordine, OMCA potrà procedere all'annullamento solo se:

- Il Fornitore non è in grado di adempiere alle specifiche tecniche, ai tempi di consegna o ad altre condizioni essenziali stabilite nell'ordine;
- OMCA è impossibilitata a proseguire l'esecuzione del contratto per cause di forza maggiore quali, calamità naturali, crisi aziendali, restrizioni normative o altro;
- Le parti concordano l'annullamento attraverso un'intesa formale.

Il Fornitore non è autorizzato ad annullare un ordine confermato senza il consenso scritto di OMCA. In caso di annullamento unilaterale il Fornitore sarà responsabile per eventuali danni diretti o indiretti subiti da OMCA, inclusi costi di approvvigionamento alternativo e perdite operative. OMCA si riserva il diritto di richiedere il risarcimento completo per le perdite subite.

In caso di annullamento ingiustificato da parte del Fornitore o di OMCA in violazione dei termini contrattuali la parte inadempiente potrà essere soggetta a penali pari a 15% del valore totale dell'ordine, salvo diverso accordo contrattuale. Le penali saranno applicate a titolo di compensazione per i danni e i costi subiti dalla parte lesa.

Ogni richiesta di annullamento deve essere comunicata per iscritto alla controparte, specificando i motivi dell'annullamento, eventuali costi stimati o penali applicabili e le modalità di restituzione di beni o servizi già forniti (se applicabile). L'annullamento sarà considerato effettivo solo dopo l'accettazione scritta della controparte o il decorso 3 giorni dalla comunicazione, nei limiti previsti dalle presenti Condizioni.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

3. Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Prezzi

I prezzi indicati nell'ordine di acquisto sono fissi, definitivi e vincolanti per l'intera durata dell'ordine, salvo quanto diversamente specificato. Essi comprendono il costo completo dei beni o servizi forniti, incluso il rispetto delle specifiche tecniche indicate nell'ordine, eventuali spese accessorie concordate, come imballaggi, trasporto, assicurazione o altre spese connesse, e tasse e dazi applicabili, salvo indicazione contraria riportata nell'ordine.

Nel caso in cui il Fornitore debba affrontare un aumento significativo nei costi delle materie prime utilizzate per la produzione dei beni ordinati, potrà richiedere una revisione dei prezzi e di conseguenza la variazione dei costi dovrà essere documentata in modo chiaro e dimostrabile, OMCA dovrà essere notificata per iscritto entro 8 giorni dalla conoscenza dell'aumento, specificando l'entità della variazione e l'impatto sui prezzi e l'eventuale revisione dei prezzi sarà valida solo previa accettazione scritta da parte di OMCA e potrà essere applicata esclusivamente agli ordini futuri.

Se OMCA ritiene che la variazione proposta non sia giustificata, si riserva il diritto di richiedere al Fornitore ulteriori dettagli, rinegoziare i termini o annullare l'ordine, senza incorrere in penali.

Nel caso in cui i costi delle materie prime o dei fattori produttivi subiscano una riduzione significativa, OMCA si riserva il diritto di richiedere una revisione al ribasso dei prezzi per gli ordini futuri. Il Fornitore dovrà collaborare con OMCA per garantire che eventuali benefici economici derivanti da tali riduzioni vengano trasferiti.

Salvo diversa indicazione nell'ordine, i prezzi concordati rimarranno validi per tutta la durata del contratto o fino al completamento dell'ordine. Qualsiasi revisione sarà possibile solo previa negoziazione e accordo scritto tra le parti.

3.2 Termini di pagamento

Salvo diversa indicazione nell'ordine di acquisto o specifici accordi contrattuali, il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore sarà effettuato da OMCA entro 60 giorni dalla data di ricezione di una fattura correttamente emessa e conforme all'ordine. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità concordate, alla fine del mese relativo.

In caso di contestazioni relative a quantità, qualità o conformità dei beni/servizi forniti, OMCA avrà diritto di sospendere temporaneamente il pagamento, limitatamente alla parte contestata, fino alla risoluzione della disputa. Il saldo restante sarà corrisposto entro i termini pattuiti per gli importi non contestati. In caso di ritardato pagamento da parte di OMCA, il Fornitore avrà diritto ad applicare interessi di mora conformi al tasso legale vigente, salvo diverso accordo scritto. Sono previste eccezioni nel caso in cui il ritardo nel pagamento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Qualora il Fornitore richieda un acconto o un pagamento anticipato, tale richiesta deve essere espressamente concordata e approvata per iscritto da OMCA. Quest'ultima può subordinare il pagamento di acconti alla presentazione di adeguate garanzie da parte del Fornitore.

In caso di annullamento dell'ordine da parte di OMCA per cause imputabili al Fornitore, l'acconto versato dovrà essere integralmente rimborsato entro 8 giorni dalla data di richiesta, salvo diversa indicazione contrattuale.

Il saldo dell'importo residuo sarà corrisposto solo dopo la consegna e accettazione dei beni o il completamento e verifica dei servizi forniti, e previa emissione di fattura definitiva conforme.

3.3 Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente entro i termini concordati, il Fornitore avrà diritto a intraprendere le seguenti azioni, previa comunicazione scritta:

INTERESSI DI MORA: gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente o al tasso concordato contrattualmente, a partire dalla data di scadenza del pagamento fino al saldo effettivo.

SOSPENSIONE DELLE FORNITURE: il Fornitore può sospendere temporaneamente le forniture in corso o le nuove consegne, previa notifica scritta con un preavviso di almeno 15 giorni. La sospensione non sarà applicabile in caso di ordini relativi a beni o servizi essenziali per OMCA.

RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO PER ORDINI FUTURI: il Fornitore potrà richiedere che gli ordini futuri siano subordinati a un pagamento anticipato o a garanzie specifiche.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

Se il mancato pagamento è dovuto a contestazioni legittime da parte di OMCA come difetti nei beni o servizi forniti, incongruenze nella fattura, o mancato rispetto delle specifiche tecniche, OMCA avrà diritto di sospendere il pagamento solo per l'importo contestato, senza incorrere in interessi di mora sul saldo sospeso e richiedere al Fornitore la pronta risoluzione del problema per procedere al pagamento.

In caso di mancato pagamento prolungato oltre 10 giorni dalla scadenza prevista, e in assenza di contestazioni formali, il Fornitore potrà considerare OMCA inadempiente. In tali circostanze, il Fornitore avrà diritto di escutere eventuali garanzie presentate da OMCA (se applicabili), risolvere il contratto, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di 8 giorni e avviare azioni legali per il recupero del credito, incluse spese legali e costi amministrativi sostenuti.

Prima di intraprendere azioni legali, le parti si impegnano a cercare una soluzione bonaria tramite negoziazione diretta o mediazione. Qualsiasi accordo raggiunto dovrà essere formalizzato per iscritto. Nonostante il mancato pagamento, il Fornitore non potrà interrompere o sospendere forniture essenziali per le operazioni di OMCA se ciò comporta danni irreparabili, salvo previo accordo con lo stesso o decisione dell'autorità competente.

3.4 Fatturazione

Il Fornitore è tenuto a emettere una fattura per ogni ordine completato, rispettando rigorosamente le normative fiscali e le condizioni contrattuali vigenti. La fattura deve essere emessa entro 15 giorni dalla data di consegna dei beni o dal completamento del servizio.

La fattura deve essere inviata tramite i canali concordati ovvero in formato elettronico tramite strumenti approvati o in formato digitale o cartaceo per posta o e-mail.

Se concordato, il Fornitore può emettere fatture parziali per forniture o servizi eseguiti in modo parziale. Tali fatture devono essere chiaramente identificate come parziali e includere i dettagli delle quantità o dei servizi già forniti. In caso di accordi specifici, il Fornitore può emettere fatture cumulative per più ordini, purché siano riportati tutti i riferimenti specifici di ciascun ordine.

4. Termini di consegna e tempistiche

4.1 Consegna

Il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente i termini di consegna indicati nell'ordine di acquisto. La data di consegna specificata rappresenta un termine essenziale del contratto. I beni devono essere consegnati, o i servizi eseguiti, nel luogo, nella data e nelle modalità concordate con OMCA.

Le consegne parziali sono ammesse solo se preventivamente concordate e autorizzate per iscritto dall'Acquirente. In caso di consegne parziali non autorizzate, OMCA si riserva il diritto di rifiutare la consegna e considerare il contratto inadempiuto e applicare le relative penali o risoluzioni.

4.2 Imballaggio

Ogni consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto (DDT) dettagliato che riporti il numero dell'ordine, la descrizione dei beni, le quantità e il numero di colli, eventuali certificati richiesti (es. conformità, sicurezza, collaudo) e imballaggi adeguati a garantire l'integrità dei beni durante il trasporto. Il mancato rispetto di tali requisiti potrà comportare il rifiuto della consegna.

4.3 Tempistiche e ritardi

Nel caso in cui il Fornitore dovesse consegnare i beni o eseguire i servizi in anticipo rispetto ai termini concordati dovrà avere l'approvazione scritta di OMCA prima di procedere. Qualsiasi consegna anticipata non autorizzata potrà essere respinta o accettata con riserva di spese aggiuntive per lo stoccaggio o la gestione.

In caso di impossibilità di rispettare i termini di consegna, il Fornitore deve notificare immediatamente a OMCA per iscritto indicando la causa del ritardo, la sua durata e le azioni intraprese per mitigarlo. La notifica deve essere inviata entro 2 giorni dal momento in cui il Fornitore è venuto a conoscenza del problema.

In caso di ritardi non autorizzati, OMCA si riserva il diritto di applicare penali pari 2% del valore totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo di 10%. Le penali saranno applicate automaticamente e detratte dai pagamenti dovuti al Fornitore, salvo diverso accordo scritto.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per ritardi causati da eventi di forza maggiore come catastrofi naturali, scioperi generalizzati, restrizioni governative impreviste. In tali casi, il Fornitore deve fornire prova documentale dell'evento e collaborare con OMCA per definire una nuova data di consegna.

In caso di ritardi significativi che compromettono le esigenze operative di OMCA, questi avrà diritto di annullare l'ordine senza incorrere in alcun costo, richiedere il rimborso di eventuali acconti versati e acquisire beni o servizi equivalenti da terzi, addebitando al Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

4.4 Verifica e accettazione

OMCA si riserva il diritto di verificare la conformità dei beni o servizi forniti rispetto ai requisiti dell'ordine di acquisto. La verifica sarà effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei beni o dal completamento del servizio. Eventuali difformità, difetti o non conformità saranno segnalati al Fornitore entro questo periodo. La mancata segnalazione non implica accettazione definitiva, ma solo una verifica preliminare.

L'accettazione sarà formalizzata solo dopo che i beni o servizi avranno superato con successo la verifica. OMCA invierà una conferma scritta di accettazione al Fornitore. L'accettazione non preclude il diritto di OMCA di contestare successivamente eventuali vizi occulti scoperti entro il periodo di garanzia concordato. In caso di difetti o non conformità, OMCA avrà il diritto di:

- rifiutare i beni o servizi, di conseguenza il Fornitore dovrà ritirare a proprie spese i beni non conformi o ripetere il servizio;
- riparazione o sostituzione, quindi potrà richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i beni difettosi senza costi aggiuntivi entro un termine ragionevole.
- Riduzione del prezzo.
- Risoluzione dell'ordine, quindi annullare l'ordine se i beni o servizi non possono essere resi conformi entro i termini richiesti.

Eventuali spese sostenute da OMCA per gestire non conformità e difetti saranno addebitate al Fornitore, salvo diverso accordo.

Per beni o servizi che richiedono certificazioni specifiche (es. certificati di qualità, collaudo o sicurezza), l'accettazione sarà subordinata alla ricezione della documentazione completa e corretta.

5. Trasferimento di proprietà e del rischio

5.1 Proprietà

La proprietà dei beni forniti dal Fornitore sarà trasferita a OMCA soltanto al completamento della consegna dei beni nel luogo specificato nell'ordine d'acquisto e accettati da OMCA. In alternativa, se contrattualmente concordato, la proprietà dei beni può essere subordinata al pagamento completo da parte di OMCA. Qualsiasi riserva di proprietà da parte del Fornitore deve essere specificata chiaramente nel contratto o nell'ordine di acquisto e accettata per iscritto da OMCA.

5.2 Trasferimento del rischio

Il rischio associato ai beni, inclusi danni, perdite o deterioramenti, sarà trasferito all'Acquirente solo al momento della consegna e accettazione formale da parte dell'Acquirente, salvo diversa indicazione contrattuale. Le condizioni standard di consegna sono:

- **Consegna con trasporto a carico del Fornitore (DDP - Delivered Duty Paid)**: Il rischio rimane a carico del Fornitore fino al momento in cui i beni arrivano nel luogo designato dall'Acquirente e vengono accettati.

- **Consegna con trasporto a carico dell'Acquirente (EXW - Ex Works)**: Il rischio passa all'Acquirente nel momento in cui i beni sono messi a disposizione presso lo stabilimento o magazzino del Fornitore.

In caso di eventi di forza maggiore che ritardino la consegna, il rischio rimarrà a carico del Fornitore fino al completamento della consegna o fino a un accordo scritto tra le parti che stabilisca diversamente.

5.3 Garanzia di non violazione e pieno titolo di vendita

Il Venditore garantisce che i beni venduti a OMCA non violano brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti industriali, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di terze parti e che sono stati progettati, prodotti e commercializzati nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

Il Venditore dichiara e garantisce di possedere il pieno diritto, titolo e legittimità a vendere i beni forniti a OMCA. In particolare, i beni non sono soggetti a rivendicazioni, gravami, diritti di terzi o restrizioni legali che possano limitarne la vendita o l'uso. Il Venditore è autorizzato a trasferire a OMCA la proprietà completa e incondizionata dei beni al momento della consegna.

Nel caso in cui un terzo avanzi reclami o intraprenda azioni legali contro OMCA per presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi ai beni forniti, il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne OMCA da ogni danno, perdita, responsabilità, spesa legale o costo derivante da tali reclami o azioni, a assumere a proprie spese la gestione della difesa legale o negoziare un accordo per risolvere la disputa e a modificare, sostituire o ottenere una licenza per i beni, se necessario, per eliminare ogni violazione, senza costi aggiuntivi per OMCA.

Il Venditore garantisce inoltre che i beni forniti non costituiscono copie non autorizzate di prodotti brevettati o protetti da diritti di terzi e sono stati sviluppati o fabbricati utilizzando esclusivamente processi e tecnologie autorizzate e legittime.

6. Garanzia e responsabilità

6.1 Garanzia di conformità

Il Venditore garantisce che tutti i beni o servizi forniti a OMCA:

- Rispettano integralmente le specifiche tecniche, i requisiti e i parametri qualitativi indicati nell'ordine d'acquisto, nei documenti allegati o nei disegni tecnici forniti da OMCA.
- Sono conformi a tutte le normative, leggi e regolamenti applicabili, incluse quelle relative alla sicurezza, salute e ambiente.
- Sono adatti all'uso dichiarato o ragionevolmente previsto da OMCA al momento dell'acquisto.
- Sono forniti nella quantità, qualità e tipologia richieste, completi di tutti i componenti, accessori, documentazioni e certificazioni necessarie.

6.2 Garanzia per difetti di fabbricazione

Il venditore garantisce che i beni forniti:

- Sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione che possano compromettere la loro qualità, durata o funzionalità.
- Sono stati realizzati utilizzando processi produttivi adeguati e controllati, conformi agli standard di qualità applicabili e alle migliori pratiche del settore.
- Mantengono le loro caratteristiche funzionali e prestazionali per un periodo di almeno **??** dalla data di consegna, salvo diversa indicazione contrattuale.
- Non presentano difetti nascosti che si manifestano dopo la consegna e che non erano rilevabili con una normale ispezione iniziale.

In caso di difetti di fabbricazione rilevati durante il periodo di garanzia, il Venditore si impegna a riparare o sostituire i beni difettosi senza alcun costo per OMCA, coprire eventuali costi di trasporto, manodopera e materiali necessari per la riparazione o la sostituzione e offrire un supporto tecnico tempestivo per minimizzare i disagi operativi di OMCA.

6.3 Obblighi dell'acquirente

Nel caso in cui vengano rilevati difetti durante il periodo di garanzia, OMCA deve notificare il Venditore entro un termine ragionevole dalla scoperta del difetto, inviando una descrizione dettagliata del problema, supportata da documentazione visiva o tecnica, se richiesta. Inoltre, deve garantire l'accesso ai beni difettosi per consentire al Venditore di ispezionarli e verificare la validità della richiesta di garanzia.

OMCA è responsabile per l'uso corretto e appropriato dei beni, secondo le istruzioni fornite dal Venditore (manuali, specifiche tecniche, schede di sicurezza, ecc.), le normative applicabili al settore di utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta per garantire il funzionamento dei beni. Eventuali danni causati da uso improprio, modifiche non autorizzate o mancanza di manutenzione possono invalidare la garanzia.

OMCA deve conservare i beni difettosi nelle condizioni in cui si trovano al momento della scoperta del difetto, fino a quando il Venditore non fornisca istruzioni specifiche per la restituzione, la riparazione o la sostituzione e non deve tentare di riparare autonomamente i beni senza previa autorizzazione scritta del Venditore, a meno che tali azioni non siano necessarie per prevenire danni maggiori.

OMCA è responsabile di fornire al Venditore tutta la documentazione necessaria per la gestione della garanzia, inclusi fatture, ordini di acquisto e documenti di trasporto relativi ai beni e registrazioni di manutenzione, se applicabili, per dimostrare il rispetto delle istruzioni di utilizzo.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

L'Acquirente è tenuto a pagare eventuali costi non coperti dalla garanzia, quali riparazioni o sostituzioni richieste per danni non coperti dalla garanzia (es. uso improprio, incidenti, usura ordinaria) e spese di trasporto o movimentazione sostenute per la restituzione, se non specificamente coperte dal Venditore.

6.4 Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si impegna a offrire una garanzia per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di consegna o dalla messa in servizio dei beni. Questo periodo può essere esteso se contrattualmente previsto.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore è tenuto a riparare o sostituire i beni difettosi o non conformi senza alcun costo per OMCA, inclusi costi di trasporto, materiali, manodopera e eventuali oneri doganali. Deve inoltre garantire che le riparazioni o sostituzioni siano effettuate entro un termine ragionevole, specificato nel contratto.

Il Fornitore deve fornire supporto tecnico tempestivo per identificare e risolvere i difetti e manuali e istruzioni aggiornati per la manutenzione, l'uso e la risoluzione dei problemi, laddove applicabile.

Il Fornitore si impegna a coprire tutti i costi associati alla gestione della garanzia, inclusi costi di ritiro e restituzione dei beni difettosi, costi di riparazione, materiali e sostituzione e eventuali danni collaterali diretti derivanti dal difetto, se contrattualmente previsto.

Il Fornitore garantisce che i beni siano privi di vizi occulti, ovvero difetti non visibili al momento della consegna. Qualora tali vizi vengano scoperti durante il periodo di garanzia OMCA potrà richiedere la riparazione, la sostituzione o una riduzione proporzionale del prezzo e il Fornitore sarà responsabile anche dopo la scadenza del periodo di garanzia se i vizi occulti emergono entro i termini previsti dalla legge applicabile.

6.5 Interventi in garanzia

Il Fornitore si impegna a effettuare interventi in garanzia per risolvere eventuali difetti, vizi o non conformità dei beni o servizi forniti, a condizione che tali problemi siano notificati entro il periodo di garanzia concordato. Gli interventi in garanzia possono includere riparazione, sostituzione o rimborso.

7. Clausola di riservatezza

7.1 Obbligo di riservatezza

Le parti si impegnano a trattare come strettamente riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali, finanziarie o di altra natura (di seguito "Informazioni Riservate") scambiate nell'ambito del presente contratto.

Le Informazioni Riservate non possono essere divulgate a terzi senza il consenso scritto della parte che le ha fornite e possono essere condivise solo con dipendenti, collaboratori o subfornitori direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto, a condizione che questi siano vincolati da obblighi di riservatezza equivalenti.

L'obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto e per un periodo minimo di 3 anni dalla sua conclusione o risoluzione, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente sarà responsabile per tutti i danni diretti e indiretti subiti dall'altra parte, come perdite economiche, danni reputazionali e costi legali eventualmente sostenuti.

7.2 Eccezioni

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:

- Sono di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o diventano tali successivamente, senza violazione degli obblighi contrattuali.
- Erano già in possesso della parte ricevente prima della divulgazione, come dimostrabile da documentazione scritta.
- Sono state legittimamente ottenute da terzi senza obbligo di riservatezza.
- Devono essere divulgate per obblighi di legge, ordine di un tribunale o altra autorità competente, previa notifica alla parte che ha fornito le informazioni (quando possibile).

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

7.3 Restituzione delle informazioni

Alla scadenza o risoluzione del contratto, su richiesta della parte che ha fornito le Informazioni Riservate, la parte ricevente è tenuta a restituire tutti i documenti/materiali contenenti informazioni riservate e distruggere eventuali copie, elettroniche o cartacee, delle informazioni riservate.

8. Responsabilità e assicurazione

8.1 Responsabilità

Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, perdita o costo subito da OMCA derivante da:

- Difetti o non conformità dei beni o servizi forniti rispetto alle specifiche tecniche e contrattuali.
- Ritardi nella consegna o nell'esecuzione rispetto ai termini concordati.
- Violazioni di leggi, regolamenti o normative applicabili ai beni o servizi forniti.
- Lesioni a persone o danni a proprietà causati da difetti di fabbricazione, materiali non conformi, progettazione inadeguata o uso improprio dei beni forniti.

8.2 assicurazione

Il Fornitore si impegna a mantenere, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per un periodo successivo minimo di **[X anni]**, adeguate coperture assicurative per:

- **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**: A copertura di danni materiali o lesioni a persone derivanti dall'esecuzione del contratto.
- **Responsabilità per prodotti difettosi**: A copertura di eventuali danni causati da difetti nei beni forniti.
- **Responsabilità professionale (se applicabile)**: Per servizi tecnici o consulenze legate al contratto.
- **Danni durante il trasporto** (se il trasporto è a carico del Fornitore): Per garantire la consegna sicura dei beni fino al luogo indicato dall'Acquirente.

9. Disposizioni finali

9.1 Accordo e modifiche

Le presenti condizioni di acquisto, unitamente all'ordine di acquisto e agli eventuali allegati, rappresentano l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto del contratto e sostituiscono qualsiasi accordo, proposta o comunicazione precedente, scritta o orale, relativa allo stesso.

Qualsiasi modifica o deroga alle presenti condizioni sarà valida solo se concordata per iscritto tra le parti e debitamente firmata dai rispettivi rappresentanti autorizzati. In assenza di tale approvazione scritta, eventuali termini o condizioni proposti dal Fornitore saranno considerati nulli e non applicabili.

Il Fornitore non può cedere o trasferire a terzi, senza il previo consenso scritto di OMCA, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. OMCA può cedere o trasferire i propri diritti e obblighi a società affiliate o a terzi previa comunicazione scritta al Fornitore.

9.2 Separabilità delle clausole

Qualora una qualsiasi clausola del presente documento fosse ritenuta nulla, invalida o inapplicabile da un'autorità competente, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci. Le parti si impegnano a negoziare in buona fede per sostituire la clausola invalida con una nuova disposizione che rispecchi il più possibile l'intento originario.

9.3 Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto, incluse tutte le sue clausole, condizioni e qualsiasi controversia derivante da esso, è disciplinato e interpretato in conformità con le leggi italiane. Il Fornitore e OMCA riconoscono che ogni aspetto del contratto, inclusi diritti e obblighi delle parti, è soggetto esclusivamente alla legislazione di tale giurisdizione, con esclusione di ogni altra normativa che possa altrimenti essere applicabile per

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162

conflitto di leggi. Eventuali divergenze interpretative, così come le modifiche al contratto, devono anch'esse essere valutate alla luce delle disposizioni della legge applicabile indicata.

In caso di acquisto internazionale tra OMCA e il Fornitore, laddove le parti appartengano a giurisdizioni diverse, quali l'Italia e il Paese del Fornitore, si stabilisce che la legge applicabile sarà definita congiuntamente dalle parti, ricercando un punto di equilibrio tra la normativa italiana e quella del Paese del Fornitore. In mancanza di un accordo specifico, le parti si impegnano a negoziare in buona fede per identificare una legge applicabile o ricorrere, se necessario, a principi di diritto internazionale riconosciuti per regolare il contratto e garantire una soluzione equilibrata e conforme alle esigenze di entrambe le giurisdizioni.

In caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita o collegate ad esse, le parti si impegnano a risolvere il contenzioso in via amichevole. Qualora ciò non sia possibile, la competenza esclusiva per qualsiasi disputa sarà del Foro di Bergamo, in applicazione della legge italiana. Tale scelta del foro competente si applica a tutte le controversie, comprese quelle riguardanti la validità, l'interpretazione, o l'esecuzione delle presenti Condizioni di Acquisto.

A livello internazionale, invece, in caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto o collegate ad esse, le parti si impegnano a risolvere il contenzioso in via amichevole. Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale ICC. La sede dell'arbitrato sarà Parigi e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

9.4 Lingua del contratto

Il presente contratto è redatto in lingua italiana. In caso di traduzioni in altre lingue, la versione italiana prevale in caso di discrepanze o interpretazioni divergenti.

10. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati nell'ambito del presente contratto in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, inclusi il **Regolamento (UE) 2016/679** (GDPR) e le leggi nazionali di implementazione.

Le parti potranno trattare i dati identificativi e i dati relativi alle transazioni commerciali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per gestione amministrativa e operativa del contratto, comunicazioni tra le parti per l'esecuzione delle attività e adempimenti obbligatori derivanti dalla legge, come la fatturazione, contabilità e gestione delle relazioni commerciali.

I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del contratto e agli obblighi legali connessi. Una volta concluso il contratto, i dati personali saranno cancellati o archiviati con limitazioni d'uso.

Questa clausola garantisce il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, definisce chiaramente gli obblighi delle parti e tutela i diritti degli interessati, fornendo un quadro completo per la gestione della privacy nel contesto del contratto.

OMCA Plants srl - unipersonale
I - 24026 CAZZANO S.ANDREA (BG) - Via Dott. A. Alberti, 18
Tel. +39 035741315 **Email:** info@omca.it **Web:** www.omca.it
C.F./ P. IVA / VAT IT04298070162